



# *Ministero della Transizione Ecologica*

Direzione Generale per il Risanamento Ambientale

Il Direttore Generale

**Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale “Bacino del Fiume Sacco”, indetta con nota del 31 maggio 2021 con protocollo n. 58495 per l’approvazione del documento “Analisi di rischio sanitaria-ambientale sito-specifica. Richiesta ottemperanza ai pareri limitatamente alla matrice acque sotterranee”. Patheon Italia SpA.**

**Vista** la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

**Visto** il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

**Vista** la Legge 2 dicembre 2005, n. 248 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, che individua l’intervento relativo al sito “Valle del Sacco” quale intervento di bonifica di interesse nazionale;

**Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242, 245 e 252;

**Visto** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 321 del 22 novembre 2016 recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Bacino del Fiume Sacco”;

**Visto** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n. 370 del 4 agosto 2017 con il quale sono state approvate le “Linee guida sulle procedure operative ed amministrative per la bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) Bacino del Fiume Sacco”;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

**Visto** il Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché per la

rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**Visto** il Decreto-Legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, che all'articolo 2, comma 1, dispone che “il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è ridenominato Ministero della Transizione Ecologica”;

**Visto** il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 64 del 13 maggio 2021 recante determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria che ha approvato con prescrizioni, limitatamente alla matrice “suolo e sottosuolo”, il documento “Analisi di rischio sanitaria-ambientale sito-specifica” trasmesso dalla Patheon Italia SpA con note del 23 marzo 2021 (comprensiva delle matrici ambientali suolo/sottosuolo e acque sotterranee) e ha dichiarato concluso, limitatamente alla matrice “suolo e sottosuolo”, il procedimento ai sensi dell'articolo 242 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006;

**Vista** la nota del Ministero della Transizione Ecologica del 25 maggio 2021 con protocollo n. 55577 con la quale si chiede alla Patheon Italia SpA l'ottemperanza ai pareri espressi sul documento “Analisi di rischio sanitaria-ambientale sito-specifica”, invitando l'Azienda a riaggiornare il documento citato limitatamente alla matrice “acque sotterranee” al fine di procedere alla relativa approvazione nell'ambito di una nuova conferenza di servizi;

**Visto** il documento “Analisi di rischio sanitaria-ambientale sito-specifica. Richiesta ottemperanza ai pareri limitatamente alla matrice acque sotterranee” trasmesso dalla Patheon Italia SpA con nota del 27 maggio 2021, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 57193 del 27 maggio 2021, in ottemperanza alle richieste contenute nella nota di cui al punto precedente;

**Vista** la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 31 maggio 2021 con protocollo n. 58495, con la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, per l'approvazione del documento “Analisi di rischio sanitaria-ambientale sito-specifica. Richiesta ottemperanza ai pareri limitatamente alla matrice acque sotterranee”;

**Visto** il parere sul documento “Analisi di rischio sanitaria-ambientale sito-specifica. Richiesta ottemperanza ai pareri limitatamente alla matrice acque sotterranee” trasmesso dall'ISPRA con nota del 9 giugno 2021 con protocollo n. 30515, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 62066 del 9 giugno 2021;

**Visto** il parere sul documento “Analisi di rischio sanitaria-ambientale sito-specifica. Richiesta ottemperanza ai pareri limitatamente alla matrice acque sotterranee” trasmesso dall'ARPA Lazio con nota del 28 giugno 2021 con protocollo n. 42677, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 69576 del 28 giugno 2021;

**Vista** la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 5 agosto 2021 con protocollo n. 86251 con la quale, al fine di acquisire eventuali osservazioni, si comunicano alla Patheon Italia SpA, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le condizioni e le prescrizioni che si intendono

riportare nel decreto di approvazione del documento “Analisi di rischio sanitaria-ambientale sito-specifica. Richiesta ottemperanza ai pareri limitatamente alla matrice acque sotterranee”;

**Vista** la nota della Patheon Italia SpA del 14 agosto 2021, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 89472 del 16 agosto 2021, nella quale si formulano una serie di osservazioni relativamente a quanto riportato nella nota di cui al punto precedente, si ribadisce la propria posizione di “proprietario incolpevole” ai sensi dell’articolo 245 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e si dichiara la propria non competenza all’attuazione delle seguenti prescrizioni:

1. i Punti di Conformità (POC) per le acque sotterranee devono essere integrati con il piezometro PZ15 per la falda superficiale e il PZ24 per la falda profonda;
2. nei Punti di Conformità (POC) per le acque sotterranee deve essere garantita la non diffusione della contaminazione all’esterno del sito;

**Considerato** che l’articolo 245 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce che “Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili”, fatti salvi gli obblighi del responsabile della contaminazione;

**Considerato** che la Patheon Italia SpA ha chiesto l’approvazione dell’Analisi di rischio sanitaria-ambientale ai sensi del citato articolo 245 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Considerato** che l’Analisi di rischio sanitaria-ambientale presentata ai sensi dell’articolo 245 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 deve essere conforme ai criteri previsti dall’Allegato 1, Parte Quarta, Titolo V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e deve contenere tutti gli elementi propri di tale Analisi;

**Considerato** che l’individuazione dei Punti di conformità (POC) costituisce parte integrante del modello concettuale del sito nonché elemento imprescindibile dell’approvazione dell’Analisi di rischio sanitaria-ambientale;

**Considerato** che il proprietario non responsabile della contaminazione ha la facoltà di provvedere alla bonifica del sito risultato contaminato per effetto dell’approvazione dell’Analisi di rischio, mentre è tenuto ad attuare le misure di prevenzione ove le stesse si rendessero necessarie;

**Considerato** che con nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 maggio 2019 con protocollo n. 10638 si è chiesto alla Provincia di Frosinone di avviare le attività previste dall’articolo 244 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in merito all’individuazione del responsabile della contaminazione;

**Considerato** che nella nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 gennaio 2021 con protocollo n. 1656 si evidenzia che, alla luce degli esiti delle attività di caratterizzazione validate dall’ARPA Lazio con relazione acquisita al protocollo del Ministero al n. 71060 del 14 settembre 2020, risulta confermata la potenziale contaminazione della matrice “acque sotterranee” e pertanto si invita la Provincia di Frosinone a trasmettere gli esiti relativi all’individuazione del responsabile della contaminazione, così come stabilito dall’articolo 244 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Vista** la nota della Provincia di Frosinone del 15 gennaio 2021 con protocollo n. 1337, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 3661 del 15 gennaio 2021 con la quale si comunica che è stato avviato il procedimento ex articolo 244 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Tenuto conto** che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria, è stato indicato il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

**Tenuto conto** che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria, è stato indicato il termine di 30 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

**Considerato** che l'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

**Ritenuto** che alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante conferenza dei servizi decisoria, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

## **DECRETA**

### **ARTICOLO UNICO**

1. È approvato il documento “Analisi di rischio sanitaria-ambientale sito-specifica. Richiesta ottemperanza ai pareri limitatamente alla matrice acque sotterranee” trasmesso dalla Patheon Italia SpA con nota del 27 maggio 2021, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
  - 1) i Punti di Conformità (POC) per le acque sotterranee devono essere integrati con il piezometro PZ15 per la falda superficiale e il PZ24 per la falda profonda;
  - 2) nei Punti di Conformità (POC) per le acque sotterranee deve essere garantita la non diffusione della contaminazione all'esterno del sito;
  - 3) deve essere attuato il monitoraggio delle acque di falda nel rispetto del documento trasmesso dalla Patheon Italia SpA con nota del 22 febbraio 2021. Nel caso i risultati analitici ottenuti dovessero comportare variazioni del modello concettuale proposto nell'ambito dell'Analisi di rischio sito-specifica, quest'ultima dovrà essere rielaborata;
  - 4) le attività di monitoraggio devono essere concordate con l'ARPA Lazio nei tempi e nelle modalità al fine di consentire all'Ente di controllo di effettuare le eventuali/opportune analisi di validazione.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

**Il Direttore Generale**  
**Giuseppe Lo Presti**  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)